



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

VANIA INDINO

MARTINA TAGLIAZUCCHI

STEFANIA TONI

N. 2

20 gennaio 2025

Ai gentili clienti

Loro sedi

La stampa dei registri contabili obbligatori

Con la presente informativa, **per tutti i clienti che provvedono in proprio alla tenuta dei libri sociali e registri contabili**, intendiamo, visto l'approssimarsi della scadenza per la stampa relativa al periodo di imposta 2023, fornire alcune **informazioni in merito alla disciplina che ne determina il corretto assolvimento**. Le scritture obbligatorie possono essere **stampate in forma cartacea** (è consentita anche la conservazione in forma digitale) e sono **oggetto di particolari adempimenti che illustreremo di seguito**.

I registri contabili previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva. Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità analogica (cartacea);
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

Termine di stampa dei libri contabili – obbligo di numerazione e bollatura

La regola generale prevede che i libri contabili tenuti con sistemi meccanografici ovvero il libro giornale, i registri iva e il libro inventari devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale (31-01-2025). Pertanto, **entro il 31/01/2025** va effettuata la stampa dei registri contabili relativi all'esercizio 2023. Fa eccezione a tale regola generale il registro dei beni ammortizzabili che era da stampare entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31-10-2024). Nella tabella sottostante si riepilogano i termini di stampa per l'anno 2023 (soggetti con esercizio solare):

**DOTTORI COMMERCIALISTI:***Partners:*

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

VANIA INDINO
MARTINA TAGLIAZUCCHI
STEFANIA TONI

Adempimento	Scadenza	Numer.	Bollo
Libro Giornale	31 Gennaio 2025	Si	Si
Libro Inventari	31 Gennaio 2025	Si	Si
Registri Iva	31 Gennaio 2025	Si	No
Registro Beni ammortizzabili	31 Ottobre 2024	Si	No
Mastrini Contabili	31 Gennaio 2025	No	No

Le novità – D.L. “Semplificazioni fiscali”

La conversione del DL 73/2022 (DL Semplificazioni fiscali) ha la finalità di consentire il superamento dell'obbligo di stampa e di conservazione annuale dei registri contabili entro i termini sopra indicati. In base a tale intervento normativo, a decorrere dal 20.08.2022, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile sono considerate regolari anche in assenza di stampa o di conservazione sostitutiva, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri:

risultino aggiornati su supporti elettronici;

siano stampati su richiesta degli organi precedenti e in loro presenza.

Va peraltro rimarcato che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito indicazioni ufficiali con riferimento alla nuova formulazione della norma, prudenzialmente si ritiene opportuno continuare ad applicare le regole qui riepilogate.

Numerazione

I registri sopra indicati devono esclusivamente essere numerati progressivamente in ogni pagina con indicazione dell’anno di riferimento (es. 1/2023, 2/2023, ...). Nell’ipotesi di società con esercizio non coincidente con l’anno solare si deve indicare il primo dei due anni di contabilità: ad esempio, in caso di esercizio dal 1/07/2023 al 30/06/2024, andranno numerate con indicazione dell’anno 2023 anche le stampe relative alle rilevazioni della frazione di anno 2024.

Bollatura**Assolvimento sui registri “cartacei”**

Sul libro giornale e su quello degli inventari (ad esclusione quindi degli altri libri richiesti dalla normativa fiscale) è obbligatorio apporre l’imposta di bollo ogni 100 pagine o frazione di esse con le seguenti modalità:

Imposta di bollo pari ad euro 16,00 per le società di capitali;

**DOTTORI COMMERCIALISTI:***Partners:*

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

VANIA INDINO
MARTINA TAGLIAZUCCHI
STEFANIA TONI

Imposta di bollo pari ad euro 32,00 per le società di persone e per le imprese individuali. L'imposta di bollo è dovuta per ogni 100 pagine effettivamente utilizzate.

L'imposta di bollo può essere assolta anche mediante versamento con modello F24, riportando poi gli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina numerata.

Indipendentemente dalla modalità adottata, è essenziale che l'imposta sia assolta prima di porre in uso il registro. Si ricorda che la non corretta tenuta delle stampe contabili potrebbe giustificare l'adozione dell'accertamento induttivo, contro il quale diventerebbe complessa ed incerta la difesa

Assolvimento sui registri "digitali".

Se i registri sono tenuti in modalità informatica, è previsto che il tributo su libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate (16,00/32,00 euro). Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

L'imposta **va versata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (30.4 ovvero 29.4 in caso di anno bisestile). Con riferimento ai registri contabili relativi al 2023 l'imposta di bollo doveva essere versata entro il 29.4.2024, **in unica soluzione con mod. F24**, utilizzando il **codice tributo "2501"** e riportando, quale anno di riferimento, l'anno per il quale è effettuato il pagamento (ad esempio, "2023" per i registri riferiti a tale anno).

Nota bene: Scade pertanto il 30/04/2025 il pagamento dell'imposta di bollo sui libri contabili relativi al 2024 per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare.

Stampa dei "mastrini"

Si ricorda infine che i suddetti obblighi riguardano anche i mastrini contabili. Per tale tipo di adempimento non viene peraltro richiesto né la preventiva numerazione dei fogli né l'apposizione di marche da bollo.

Contabilità di magazzino

A partire dal 2021 è previsto che le scritture ausiliarie di magazzino debbano essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva contemporaneamente: l'ammontare dei ricavi è superiore a 5.164.000 di euro; il valore complessivo delle rimanenze è superiore a 1.100.000 di euro. Tale adempimento prevede degli obblighi di



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

VANIA INDINO
MARTINA TAGLIAZUCCHI
STEFANIA TONI

stampa più stringenti rispetto a quelli sopra evidenziati (entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Ravvedimento Operoso

I contrassegni telematici (cioè, le care vecchie marche da bollo) riportano la data di loro emissione che coincide con l'acquisto. Nel caso di **versamento tardivo** dell'imposta di bollo (i.e. acquisto tardivo della marca) è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

In tal caso, la sanzione del 100% sarà ridotta a:

- **entro 15 giorni** di ritardo: 0,67% (ovvero 1/15 di 1/10 del 100%) per ogni giorno di ritardo - ravvedimento sprint(interessi di mora imposta dovuta)
- **entro 30 giorni** di ritardo: 10%, ovvero 1/10 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- **entro 90 giorni** di ritardo: 11,11%, ovvero 1/9 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- **entro 1 anno** di ritardo: 12,5%, ovvero 1/8 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- **entro 2 anni** di ritardo: 14,28%, ovvero 1/7 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- **oltre 2 anni** di ritardo: 16,66%, ovvero 1/6 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- se la regolarizzazione avviene **dopo la constatazione della violazione** (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 20%, ovvero 1/5 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta).

La sanzione si versa con il **modello F23 con il codice tributo 675T (o con modello F24 con codice 2502 per la modalità informatica)**. Si ricorda che, entro il medesimo termine, dovranno essere versati anche gli interessi calcolati "per *giorno*" nella misura del tasso legale con il **codice tributo 731T (o 2503 per la modalità informatica)**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti